

Sig. Capo Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
Pres. Gaetano Campo

Sig. Capo Dipartimento Affari di Giustizia
Pres. Luigi Birritteri

Sig. Componente Unico OIV
Prof. Fabio Monteduro

Oggetto: *Esclusione delle spese di giustizia dall'applicazione della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali*

Desideriamo sollevare una questione di notevole importanza che riguarda l'interpretazione e l'applicazione della normativa relativa ai tempi di pagamento delle transazioni commerciali, in particolare per quanto concerne le spese di giustizia e la loro gestione attraverso la Piattaforma di Certificazione dei Crediti (PCC).

Come è noto, la circolare RGS n. 1 del 3 gennaio 2024 stabilisce che il 30% della retribuzione di risultato dei dirigenti nelle Amministrazioni deve essere basato sul rispetto dei tempi di pagamento delle transazioni commerciali, come delineato dalla riforma n. 1.11 del PNRR.

Tuttavia, emerge una problematica significativa quando si considerano i pagamenti per spese di giustizia, i quali, a nostro avviso, non dovrebbero essere inquadrati come transazioni commerciali.

La Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e la successiva circolare RGS n. 15 del 5 aprile 2024 forniscono una definizione chiara di ciò che costituisce una transazione commerciale, richiedendo la presenza di un contratto che comporti la consegna di merci o la prestazione di servizi contro pagamento di un prezzo tra imprese o tra pubbliche amministrazioni e imprese, in questo termine comprendendo anche i lavoratori autonomi e i liberi professionisti. Diversamente, le spese di giustizia seguono procedure specifiche regolate dal TUSG (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e sono effettuate in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o su ordine dei funzionari addetti all'ufficio giudiziario. Non si applica alle stesse il Codice degli Appalti o altre normative in tema di rapporti contrattuali, né è necessario acquisire preventivi o richiedere CIG (Codice Identificativo di Gara). Non possono rientrare nella categoria delle transazioni commerciali. L'iscrizione sulla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti¹ non modifica la loro natura giuridica. Né

¹ Nel 2012, con l'entrata in vigore dell'art. 12, c. 11 quinquies DL 2/3/2012 n. 16, convertito con modifiche il 26/4/2012 con la legge n. 44 del 2012, viene esteso alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di certificazione dei crediti. Questo obbligo è gestito telematicamente attraverso la piattaforma PCC e riguarda le somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Successivamente, il decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 conferma i crediti oggetto di iscrizione nella piattaforma, limitandoli alle somme dovute per somministrazione, forniture e appalti. Con la circolare del DOG n. 42844.U del 16/4/2013 si è affermato che "sembrano soggetti a tale obbligo i capi degli uffici in qualità di funzionari delegati, nonché i dirigenti o funzionari che rivestono tale qualifica, seppur limitatamente alle sole spese di giustizia", dando avvio alla registrazione di tutte le spese di giustizia nella PCC.

questa natura può essere acquisita per il fatto che l'iscrizione sulla P.C.C. è stata effettuata, riversandovi tutti indistintamente i crediti per spese di giustizia e non soltanto quelli indicati dal DM 15 luglio 2016, che ammette la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello stato. La piattaforma è uno strumento progettato per la compensazione e la gestione dei crediti, ma non trasforma automaticamente i crediti per spese di giustizia in crediti commerciali. L'applicazione delle norme sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali a tali crediti non sarebbe corretta, né conforme alla loro natura giuridica.

Molti Uffici giudiziari, soprattutto quelli di secondo grado con funzionari delegati al pagamento, incontrano, per di più, difficoltà nel rispettare la tempistica dei trenta giorni anche a causa di fattori al di fuori del loro controllo, legati al sistema di trasmissione di fatture e documentazione provenienti dagli uffici dipendenti.

Per l'efficienza del sistema giudiziario e la tutela dei diritti dei creditori, proponiamo comunque alcune misure atte a migliorare la gestione delle spese di giustizia, quali:

- Ridisegno del flusso documentale per il pagamento delle spese di giustizia attraverso un ripensamento dell'impiego dei sistemi informatici in uso (SIAMM, INIT, SIGOGE, SCRIPT@), teso a superare i ritardi e le irregolarità nella trasmissione della documentazione e delle fatture tra uffici giudiziari e funzionario delegato;*
- Creazione di un sistema di monitoraggio separato da quello dei crediti commerciali, adeguando la PCC;*
- Implementazione di uno specifico - più semplice e flessibile - meccanismo di compensazione;*
- Valutazione dei ritardi nei tempi di pagamento, tenendo conto delle previsioni del T.U.S.G. e avendo cura di considerare separatamente i ritardi addebitabili al magistrato, da quelli di natura amministrativa.*

Al fine di evitare ripercussioni ingiuste sulla retribuzione di risultato dei dirigenti dell'amministrazione giudiziaria che ricoprono il ruolo di funzionari delegati al pagamento di dette spese, va nondimeno chiarito con urgenza, anche alla ragioneria generale dello stato, che i pagamenti per spese di giustizia sono esclusi dall'applicazione della normativa sui tempi di pagamento delle transazioni commerciali.

Confidiamo in un cortese riscontro e rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore interlocuzione e chiarimento.

Nicola Stellato
presidente